

INDICE SOMMARIO

N. 38 – Sentenza 10 aprile 1962 Pag. 5

Assistenza e previdenza – Assicurazioni sociali obbligatorie – D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 9: inefficacia delle marche assicurative che si riferiscono a periodi di paga anteriori di oltre cinque anni alla data della riconsegna delle tessere assicurative all'I. N. P. S. – Violazione dei limiti della delegazione conferita con la legge 4 aprile 1952, n. 218 – Illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77; legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 37).

N. 39 – Sentenza 12 aprile 1962 » 17

Riforma fondiaria – Piano particolareggiato e successive modificazioni – Pubblicazione – Inderogabilità – Contenuto e finalità – Collegamento del piano con la successiva legge–provvedimento di cui condiziona la legittimità costituzionale. (Legge 12 maggio 1950, n. 230, ex artt. 3 e 4, primo comma; legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 1; legge 18 maggio 1951, n. 333, art. 1).

Riforma fondiaria – D. P. R. 29 novembre 1952, n. 3052 – Emanazione sulla base di un piano diverso, per successive modificazioni, da quello originariamente pubblicato – Illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma; legge 21 ottobre 1950, n. 841, art. 1; legge 12 maggio 1950, n. 230, art. 3; legge 2 aprile 1952, n. 339, art. 2).

N. 40 – Sentenza 12 aprile 1962 » 33

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Cod. proc. civ., art. 624, primo comma, ultima parte: versamento di una cauzione per ottenere la sospensione dell'esecuzione – Asserita analogia con la *cautio pro expensis* prevista nell'art. 98 del Cod. proc. civile – Differenze – Violazione degli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

- N. 41 – Sentenza 12 aprile 1962 Pag. 41
- Lavoro – Retribuzione – Indennità di caropane e maggiorazione, in luogo di essa, dei salari – Finalità e natura giuridica. (Costituzione, art. 36; D. L. 6 maggio 1947, n. 563; legge 10 dicembre 1959, n. 1085).
- Lavoro – Retribuzione – Decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e legge 10 dicembre 1959, n. 1085 – Indennità di caropane – Carattere retributivo, non assistenziale – Costituzione, artt. 36, 38 e 41, secondo comma – Violazione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.
- N. 42 – Ordinanza 12 aprile 1962 » 49
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Elezioni amministrative – T. U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15 – T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 278–282 – Questioni già decise – Manifesta infondatezza. (Costituzione, artt. 1, 3, 5, 24, 48, 51, 101 e 113; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).
- N. 43 – Ordinanza 12 aprile 1962 » 53
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Elezioni amministrative – T. U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15 – Questione già decisa – Manifesta infondatezza. (Costituzione, artt. 3, 24, 51 e 113; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).
- N. 44 – Ordinanza 12 aprile 1962 » 57
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Elezioni amministrative – T. U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 82, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43 – Questione già decisa – Manifesta infondatezza. (Costituzione, artt. 3, 24, 51 e 113; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).
- N. 45 – Sentenza 29 maggio 1962 » 61
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza del giudice *a quo* – Oggetto del giudizio – Individuazione delle norme impugnate in relazione alla motivazione sulla rilevanza – Poteri della Corte costituzionale. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Imposte e tasse - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 6: principio del « *solve et repete* » - Disposizione già dichiarata inconstituzionale - Validità delle stesse ragioni per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del principio anche nella materia infortunistica - Accertamento della natura dei contributi assicurativi I.N.A.I.L. - Irrilevanza - Fondamento del principio nella materia tributaria e nella materia degli infortuni sul lavoro - Identità - R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, artt. 9, sesto comma, e 17, quinto comma: riscossione dei premi e dei contributi dovuti dal datore di lavoro - Illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 3, 24 e 113).

Assistenza e previdenza - Infortuni sul lavoro - Principio dell'automatismo delle prestazioni - Non giustifica la sopravvivenza del principio del *solve et repete* nella materia degli infortuni. (R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, artt. 9 e 17).

N. 46 - Sentenza 29 maggio 1962 Pag. 69

Regione Trentino-Alto Adige - Acque pubbliche - Speciale trattamento del relativo regime - Caratteri - Appartenenza al demanio dello Stato - Potestà legislativa regionale non esclusiva, ma concorrente. (Statuto speciale, artt. 5, n. 5, 9 e 10; D. P. R. 30 giugno 1951, n. 574, art. 14).

Regione Trentino-Alto Adige - Utilizzazione delle acque pubbliche - Competenza a stabilire il prezzo di cessione agli utenti del quantitativo di energia conferito alla Regione a titolo di compensazione - Limiti - Mancanza di competenza in ordine alla disciplina dei prezzi di diversa quantità di energia. (Statuto speciale, art. 10, primo e secondo comma; D. P. R. 30 giugno 1951, n. 574, art. 14).

Regione Trentino-Alto Adige - Norme di attuazione dello Statuto - D. P. R. 30 giugno 1951, n. 573, art. 14 - Imposizione di un limite massimo del prezzo dell'energia - Finalità.

Regione Trentino-Alto Adige - Leggi statali relative al blocco ed alla fornitura dell'energia elettrica - Applicabilità, nella Regione, della parte riguardante i prezzi. (D. P. R. 30 giugno 1951, n. 574, art. 14).

Comitato interministeriale prezzi - Disciplina dei prezzi - Finalità della unificazione delle tariffe nel campo della energia elettrica - Non compromette gli interessi delle Regioni ed in particolare della Regione Trentino-Alto Adige.

Regione Trentino-Alto Adige - Acque pubbliche - Utilizzazione - Nozione e limiti. (Statuto speciale, art. 5, n. 5).

Regione Trentino-Alto Adige - Incremento della produzione industriale e delle attività commerciali - Potestà legislativa regionale - Limiti delle materie.

Regioni - Competenza legislativa - Distinzione della competenza per materia tra Stato e Regioni - Criterio di identificazione - Valutazione obbiettiva del contenuto - Criterio finalistico - Esclusione.

Regione Trentino-Alto Adige - Statuto speciale, art. 5 - Competenza legislativa concorrente - Limite dei principi della legislazione dello Stato regolante il C.I.P. (Statuto speciale, art. 5).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Regione Trentino-Alto Adige - Provvedimento del C.I.P. 29 agosto 1961, n. 941 - Unificazione delle tariffe elettriche per tutto il territorio nazionale - Competenza dello Stato.

N. 47 - Sentenza 29 maggio 1962 Pag. 81

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice *a quo* - Errore materiale nella indicazione degli articoli impugnati - Irrilevanza - Chiarezza dei termini della questione proposta - Sufficienza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Competenza della Corte costituzionale - Sindacato di legittimità sulle leggi delegate anteriori alla Costituzione - Limiti per il legislatore delegante e per quello delegato - Non coincidono puntualmente con quelli segnati dall'art. 76 della Costituzione. (Costituzione, art. 134; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1).

Legge 30 dicembre 1923, n. 2814: autorizzazione al Governo ad emanare un nuovo Codice di commercio - Legge 4 giugno 1931, n. 659: autorizzazione a pubblicare separatamente libri o titoli del Codice - R. D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116, e R. D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 216, 217 e 218: previsione e sanzione di reati connessi con la materia dell'assegno bancario e la bancarotta - Eccesso di delega - Insussistenza - Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 48 - Sentenza 29 maggio 1962 Pag. 89

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Valutazione della rilevanza dell'incidente di legittimità costituzionale ai fini della decisione del giudizio principale - Competenza del

giudice *a quo* - Riesame da parte della Corte costituzionale - Limiti. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Costituzione, art. 3 - Eguaglianza dei cittadini - Interpretazione.

Elezioni - T. U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 102: inapplicabilità ai reati elettorali del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale - Non viola gli artt. 3 e 27 della Costituzione - Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice *a quo* - Insufficiente precisazione del profilo di illegittimità della norma impugnata per contrasto con l'art. 27 della Costituzione - Interpretazione della Corte.

N. 49 - Ordinanza 29 maggio 1962 Pag. 95

Questione di legittimità costituzionale - Sicurezza pubblica - R. D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 19 - Disposizione non avente forza di legge - Inammissibilità. (Costituzione, art. 134).

N. 50 - Ordinanza 29 maggio 1962 » 99

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso dello Stato contro la Regione siciliana - Rinuncia al ricorso - Accettazione della controparte - Estinzione del giudizio. (Norme integrative, art. 25).

N. 51 - Sentenza 5 giugno 1962 » 101

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Regione siciliana - Art. 60 del T. U. regionale 20 agosto 1960, n. 3 - Atto regionale non avente forza di legge - Inammissibilità. (Costituzione, art. 134; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Regione siciliana - Elezioni comunali - T. U. regionale 20 agosto 1960, n. 3, art. 60 - Carattere innovativo - Esclusione - Recezione nella Regione di norma statale - Esclusione - Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni comunali contenute nelle leggi dello Stato e in precedenti leggi della Regione.

Regioni - Legislazione regionale - Trasformazione di una norma legislativa dello Stato in norma della Regione - Necessità di legge o atto avente forza di legge della Regione - Decreto legislativo regionale - Esclusione.

Leggi - Efficacia delle leggi dello Stato nella Regione - Recezione attraverso norme regionali - Esclusione.

N. 52 – Sentenza 5 giugno 1962 Pag. 107

Competenza della Corte costituzionale – Accertamento della sussistenza dei presupposti processuali per l'instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Carattere giurisdizionale dell'organo che promuove il giudizio e incidentalità della questione rispetto ad un procedimento giurisdizionale – Orientamento interpretativo della Corte in senso estensivo – Organi elettivi degli enti autarchici – Assumono eccezionalmente carattere giurisdizionale in sede di contenzioso elettorale – Costituzione di un rapporto processuale – Necessità – Ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in tale sede. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; T. U. 16 maggio 1960, n. 570).

Elezioni – Consiglio comunale di Ucria – Nota n. 12202 del 23 febbraio 1961 dell'Assessore regionale richiedente la dichiarazione di decadenza del Sindaco ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra lo Stato e la Santa Sede – Non presenta i caratteri di un'istanza processuale di parte, ma è manifestamente di un potere di controllo amministrativo sostitutivo sugli organi comunali – Costituzione di un rapporto processuale dinanzi al Consiglio comunale – Insussistenza – Deliberazione del Consiglio con cui si promuove una questione di legittimità costituzionale in via incidentale – Atto in sede non giurisdizionale – Inammissibilità per difetto dei presupposti processuali. (Decreto Pres. Reg. sic. 29 ottobre 1955, n. 6, art. 19).

Elezioni – Consiglio comunale di Ucria – Deliberazione di convalida dell'elezione del Sindaco – Approvazione da parte dell'organo provinciale di controllo – Successivo intervento dell'Assessore regionale – Richiesta di nuova deliberazione consiliare dichiarativa della decadenza del Sindaco per la causa di ineleggibilità prevista nell'art. 5, comma terzo, del Concordato tra lo Stato e la Santa Sede – Diffida al compimento dell'atto – Questione di legittimità costituzionale sollevata con deliberazione consiliare adottata non in sede contenziosa – Inammissibilità.

N. 53 – Sentenza 5 giugno 1962 » 121

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Oggetto del giudizio – Identificazione – Impugnazione di un intero testo legislativo – Vizio denunciato concernente un intero testo di legge – Ammissibilità della questione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Oggetto del giudizio – Impugnazione di due testi legislativi distinti recanti una disciplina analoga di rapporti della stessa specie –

Questione di legittimità proposta in via eventuale ed ipotetica nei confronti di un testo nel caso in cui sia dichiarata la illegittimità costituzionale dell'altro - Ammissibilità.

Leggi - Uso del potere discrezionale del Parlamento - Insindacabilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 28).

Regione siciliana - Competenza legislativa a disciplinare rapporti intersubiettivi privati - Limiti.

Regione siciliana - Agricoltura - Contratti agrari - Legge regionale 22 giugno 1952, n. 16 - Proroga dei contratti agrari fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma generale della materia - Provvisorieta della disciplina regionale e di quella statale - Esclusione di illegittimità costituzionale - Conseguente irrilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta in via eventuale ed ipotetica della legge dello Stato 11 luglio 1952, n. 765, recante norme relative alla stessa materia.

N. 54 - Sentenza 5 giugno 1962 Pag. 133

Libertà di iniziativa economica privata - Limiti - Costituzione, art. 41 - Interpretazione.

Libertà di iniziativa economica privata - Conferimento obbligatorio dell'essenza di bergamotto ad apposito Consorzio - Utilità sociale - Legittimità - R. D. L. 3 febbraio 1936, n. 278, convertito nella legge 23 aprile 1936, n. 829 - Totale mancanza delle determinazioni programmatiche richieste dal principio della riserva di legge - Violazione dell'art. 41, terzo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale (R. D. L. 3 febbraio 1936, n. 278; legge 23 aprile 1936, n. 829).

N. 55 - Sentenza 7 giugno 1962 » 141

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Legge regionale organicamente connessa ad altre precedenti leggi della Regione già dichiarate illegittime - Illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Regione siciliana - Organizzazione degli uffici finanziari - Legge approvata il 19 dicembre 1961 concernente « Modifica dell'art. 2 della legge 12 settembre 1960, n. 40 » - Mancanza delle norme statali di attuazione nella materia - Preclusione della potestà legislativa della Regione - Illegittimità costituzionale. (Statuto siciliano, art. 14, lett. q; legge 12 settembre 1960, n. 40; legge 18 agosto 1961, n. 16).

N. 56 – Sentenza 7 giugno 1962 Pag. 149

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Ricorso contro provvedimento non notificato – Decorrenza del termine per la proposizione dal giorno della effettiva conoscenza – Onere della prova contraria a carico della parte interessata. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39, secondo comma).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Regione siciliana – Lavori pubblici disposti e finanziati dalla Regione – Imposta di consumo sui materiali da costruzione – Circolare assessoriale n. 2864 del 1° settembre 1961: esclusione dai contratti di appalto della clausola che accolla all'appaltatore il pagamento del tributo locale – Estende alla Regione il diritto alla esenzione di cui all'art. 29, n. 5, del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale – Disciplina delle ipotesi di esenzione fiscale – Competenza dello Stato – Annullamento della circolare.

N. 57 – Sentenza 7 giugno 1962 » 157

Tutela dei diritti – Cod. civ., art. 2960 – Interpretazione – Crediti sottoposti a prescrizione presuntiva – Onere per il creditore di provare la sussistenza del credito, trascorso il termine della prescrizione, attraverso deferimento del giuramento al debitore – Limitazione della tutela processuale dei diritti garantita dall'art. 24 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Tutela dei diritti – Prescrizioni diverse per singoli diritti – Non incontra divieti costituzionali.

Tutela dei diritti – Cod. civ., art. 2960 – Possibilità di esazione del credito, trascorso il termine della prescrizione presuntiva – Riduzione per il creditore del potere di chiedere l'adempimento dell'obbligazione – Disciplina particolare di situazione particolare – Violazione dell'art. 3 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 58 – Ordinanza 7 giugno 1962 » 163

Giudizio di legittimità costituzionale, in via incidentale, nei confronti di legge regionale – Ordinanza che lo promuove – Giudizio di rilevanza – Riferimento a norma regionale sostituita con altra più recente di immediata applicazione – Nuova valutazione della rilevanza – Necessità – Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

N. 80 – Ordinanza 22 giugno 1962 Pag. 331

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Cod. pen., art. 656 – Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico – Questione già decisa – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 81 – Ordinanza 22 giugno 1962 » 335

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Elezioni amministrative – T. U. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 6 – Questione già decisa – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma; Norme integrative, art. 9).

N. 82 – Ordinanza 22 giugno 1962 » 339

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Adulterio – Cod. pen., art. 559 – Questione già decisa – Manifesta infondatezza. (Costituzione, artt. 3 e 29; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma; Norme integrative, art. 9).

N. 75 – Sentenza 22 giugno 1962 Pag. 309

Imposte e tasse – Imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza – R. D. L. 5 marzo 1942, n. 186, art. 4, terzo comma: osservanza della regola del *solve et repete* per la proposizione dei ricorsi innanzi alle Commissioni tributarie – Violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione – Illegittimità costituzionale.

N. 76 – Sentenza 22 giugno 1962 » 315

Lavoro – Riposo domenicale e settimanale – Legge 22 febbraio 1934, n. 370, art. 1, comma secondo, n. 6 – Personale addetto alla pastorizia brada – Esclusione – Rinvio alla regolamentazione collettiva – Esclusione – Violazione dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione – Illegittimità costituzionale.

Lavoro – Riposo settimanale – Costituzione, art. 36 – Diritto soggettivo perfetto – Irrinunciabilità.

N. 77 – Ordinanza 22 giugno 1962 » 319

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Legge di registro – R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 149, e successive modificazioni – Questione già decisa – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 78 – Ordinanza 22 giugno 1962 » 323

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Dogane – Legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 24, terzo comma – Questione già decisa – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 30; Norme integrative, art. 9).

N. 79 – Ordinanza 22 giugno 1962 » 327

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Fallimento – Legge 30 dicembre 1923, n. 2814, legge 4 giugno 1931, n. 659, e R. D. 16 marzo 1942, n. 267 – Questione già decisa – Manifesta infondatezza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

tivo ad organi della Provincia di poteri in materia di istruttoria delle domande di finanziamento - Necessità di una preventiva designazione, con legge provinciale, dell'organo tecnico competente - D. M. 16 febbraio 1962, n. 2501: finanziamento della Cooperativa edilizia ex internati di Merano - Competenza dello Stato. (D. P. R. 26 gennaio 1959, n. 28, artt. 3 e 4).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Province di Trento e di Bolzano - Eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla Regione, in via subordinata, sul presupposto della competenza provinciale nella materia sulla quale verte il conflitto - Insussistenza del presupposto per dichiarata competenza dello Stato - Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 11, 13, 59, 60, 61-63, 67, 68 e 70; D. P. R. 26 gennaio 1959, n. 28, artt. 1, 3 e 4).

N. 72 - Ordinanza 7 giugno 1962 Pag. 297

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza che lo promuove - Giudizio di rilevanza - Omesso esame di questione preliminare sull'applicabilità della norma impugnata al rapporto controverso - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Assistenza e previdenza - D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 10, terzo comma - Oggetto - Preteso assorbimento o tacita abrogazione della norma impugnata per effetto di norma successiva - Esame degli eventuali riflessi sulla decisione del giudizio principale - Competenza del giudice *a quo*.

N. 73 - Ordinanza 7 giugno 1962 » 301

Riforma fondiaria - DD. PP. RR. 6 settembre 1952, n. 1365, e 27 dicembre 1952, n. 3720 - Determinazione della quota espropriabile - Variazioni di coltura - Necessità di ulteriori accertamenti in ordine alla loro natura, data, portata e decorrenza - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 74 - Ordinanza 7 giugno 1962 » 305

Riforma fondiaria - D. P. R. 27 dicembre 1952, n. 3975 - Determinazione della quota espropriabile - Espropriazione di zone di terreno non appartenenti, alla data del 15 novembre 1949, al testatore espropriato - Necessità di ulteriori accertamenti - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

Caccia - Svolgimento legislativo nel senso di un'accentuata pubblicizzazione del settore - T. U. 5 giugno 1939, n. 1016 - Vincolo di necessaria appartenenza alla Federazione italiana della caccia - Soppressione delle libere associazioni dei cacciatori - D. P. R. 10 maggio 1955, n. 987: decentramento dallo Stato alle amministrazioni provinciali ed a comitati provinciali delle attribuzioni relative alla vigilanza sull'attività della caccia - Sostanziale compito della Federazione di «inquadrare» obbligatoriamente i cacciatori - Posizione della Federazione quale organo del C.O.N.I. - Irrilevanza ai fini di fondare la legittimità delle norme impugnate - Violazione dell'art. 18 della Costituzione - Illegittimità costituzionale. (T. U. 5 maggio 1939, n. 1016, artt. 8, terzo comma, e 91, ultimo comma).

N. 70 - Ordinanza 7 giugno 1962 Pag. 281

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Legge 23 maggio 1950, n. 253, art. 10, n. 1: accertamento tecnico del Genio civile - Questione già decisa - Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Costituzione, art. 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme Integrative, art. 9).

N. 71 - Sentenza 7 giugno 1962 » 283

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Regione Trentino-Alto Adige - Case popolari - Decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 febbraio 1962, n. 1103, relativo al finanziamento della Cooperativa edilizia «Labor» in Lagundo - Annullamento da parte dello Stato dell'atto impugnato dalla Regione - Cessazione della materia del contendere.

Regione Trentino-Alto Adige. - Province di Trento e di Bolzano - Materia dell'edilizia economica e popolare - Nozione - Legge statale 10 agosto 1950, n. 715: costituzione di un fondo per l'incremento del patrimonio edilizio - Sue finalità - Non rientra nella legislazione in materia di edilizia economica e popolare, nè coincide con la materia attribuita statutariamente alle Province (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 11 e 13).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Province di Trento e di Bolzano - D. P. R. 26 gennaio 1959, n. 28, recante norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di edilizia economica e popolare - Art. 3: esclusione del trasferimento dallo Stato alle Province delle principali attribuzioni amministrative previste dalla legge statale 10 agosto 1950, n. 715 - Trasferimento facolta-

ficio che su istanza di parte, nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; Norme integrative, art. 22).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Materia tributaria – Legge regionale siciliana 30 maggio 1956, n. 40: trasferimento all'Assessore regionale per le finanze della facoltà prevista, per il Ministro delle finanze, dall'art. 10 del D. L. L. 19 ottobre 1944, n. 348, riguardante provvedimenti in materia di I.G.E. – Mancanza delle norme statali di attuazione per il passaggio delle funzioni e degli uffici – Preclusione della potestà legislativa regionale – Illegittimità costituzionale.

N. 68 – Sentenza 7 giugno 1962 Pag. 245

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Legittimazione attiva e passiva per stare in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39; Norme integrative, art. 27).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Oggetto – Mancata impugnativa di precedente provvedimento di contenuto identico a quello impugnato nella specie – Irrilevanza.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Regione siciliana – Decreti dell'Assessore alle finanze del 16 maggio 1960, n. 424, e del 18 febbraio 1961, n. 356, in materia di imposta generale sull'entrata – Legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, invocata a fondamento dei poteri assessoriali – Sua illegittimità costituzionale, accertata d'ufficio e dichiarata con separata sentenza – Competenza dello Stato nella materia – Annullamento degli atti regionali.

N. 69 – Sentenza 7 giugno 1962 » 263

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza che lo promuove – Valutazione della rilevanza – Sufficiente motivazione – Insindacabilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Individuazione dell'oggetto del giudizio. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Libertà di associazione – Costituzione, art. 18 – Interpretazione – Tutela anche la libertà « negativa » o di non associarsi – Esempificazione di criteri perchè questa debba ritenersi violata.

Prestazioni patrimoniali obbligatorie – Costituzione, art. 23 – Interpretazione.

Prestazioni patrimoniali obbligatorie – Contributi agricoli unificati – Sono tali – R. D. 24 settembre 1940, n. 1949, artt. 4 e 5 – Commissioni provinciali – Poteri di imposizione – Natura e limiti – Violazione dell'art. 23 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

Contributi agricoli unificati – Delegazione al Governo conferita con R. D. L. 28 novembre 1938, n. 2138 – Principio dell'accertamento dell'effettivo impiego di mano d'opera – R. D. 24 settembre 1940, n. 1949, artt. 4 e 5, e D. L. 23 gennaio 1948, n. 59, art. 5 – Accertamento presuntivo in base al criterio dell'ettaro-coltura – Eccesso di delega – Illegittimità costituzionale – Violazione del principio di eguaglianza – Illegittimità costituzionale. (Costituzione, artt. 3 e 76).

N. 66 – Ordinanza 7 giugno 1962 Pag. 227

Riforma fondiaria – D. P. R. 24 gennaio 1953, n. 18 – Valutazione dei presupposti di ammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale previo svolgimento di nuovi accertamenti – Necessità – Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 67 – Sentenza 7 giugno 1962 » 231

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Regione siciliana – Decreti assessoriali 16 maggio 1960, n. 424, e 18 febbraio 1961, n. 356, in materia di imposta generale sull'entrata – Questione di legittimità costituzionale in via incidentale sollevata d'ufficio dalla Corte costituzionale nei confronti della legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, invocata a fondamento dei poteri assessoriali – Discussione congiunta dei due giudizi – Diversità dell'oggetto – Decisione con separate sentenze.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Incidente di legittimità costituzionale di norme legislative rilevanti per la risoluzione di un conflitto di attribuzione – Proposizione d'ufficio nel procedimento avanti alla Corte costituzionale – Ammissibilità. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; Norme integrative, art. 22).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Omessa proposizione del ricorso – Non preclude la sollevabilità della questione di legittimità costituzionale in via incidentale, sia d'uf-

N. 63 – Ordinanza 7 giugno 1962 Pag. 185

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Riforma fondiaria – D. P. R. 29 novembre 1952, n. 3049 – Variazione di reddito – Verifica catastale – Omesso accertamento della data – Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 64 – Ordinanza 26 giugno 1962 » 189

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Riforma fondiaria – D. P. R. 28 dicembre 1952, n. 4296 – Accertamento di fatti e situazioni ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale – Necessità – Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 65 – Sentenza 7 giugno 1962 » 193

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Sindacato della Corte costituzionale sulla competenza del giudice *a quo* – Inammissibilità – Sindacato sulla giurisdizione del giudice *a quo* – Limiti. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Ordinanza del giudice *a quo* – Giudizio sulla rilevanza sufficientemente motivato – Indicazione delle norme che si assumono illegittime e delle norme costituzionali che si assumono violate – Mancanza di un richiamo specifico – Possibilità di individuazione dal contesto del dispositivo e della motivazione – Sufficienza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Individuazione della questione sottoposta al sindacato della Corte costituzionale – Ordinanza di rinvio e deduzioni delle parti – Limiti. (Costituzione, art. 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Oggetto del sindacato della Corte costituzionale – Circolari ministeriali – Esclusione – Norme non aventi carattere costituzionale, nè contenenti principi di ordine costituzionale – Esclusione. (Costituzione, art. 134; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Agricoltura – Contributi agricoli unificati – D. L. C. P. S. 13 maggio 1947, n. 493, e D. L. 23 gennaio 1948, n. 59 – Sistema di versamento – Diversità secondo gli importi – Violazione dell'art. 3 della Costituzione – Insussistenza – Esclusione di illegittimità costituzionale.

2
88
Tabla

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME XIV

1962

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
LIBRERIA DELLO STATO

Regione siciliana - Elezioni amministrative - Legge regionale 9 marzo 1959, n. 3, art. 16 - Legge dello Stato 23 marzo 1956, n. 136, art. 6 - Esclusione della ineleggibilità per pendenza di lite con il Comune, ove la lite sia connessa con l'esercizio del mandato.

N. 59 - Ordinanza 7 giugno 1962 Pag. 169

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Artt. 135, 136 del Cod. pen. e 586 del Cod. proc. penale - Conversione di pene pecuniarie in pene detentive per insolvibilità del condannato - Questione già dichiarata non fondata - Insussistenza di nuovi motivi - Manifesta infondatezza. (Costituzione, artt. 3 e 27; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9).

N. 60 - Ordinanza 7 giugno 1962 » 173

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - R. D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116: previsione e sanzione di reati connessi con la materia dell'assegno bancario - Questione già dichiarata non fondata - Insussistenza di nuovi motivi - Manifesta infondatezza. (Costituzione, artt. 76 e 77; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 28, secondo comma, e 29; Norme integrative, art. 9; legge 30 dicembre 1923, n. 2814, art. 1; legge 4 giugno 1931, n. 659, art. 1).

N. 61 - Ordinanza 7 giugno 1962 » 177

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 15 - Assistenza e previdenza - Questione già decisa - Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Costituzione, art. 136; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, 29 e 30, terzo comma; legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 37; Norme integrative, art. 9).

N. 62 - Ordinanza 7 giugno 1962 » 181

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - D. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 9 - Assistenza e previdenza - Questione già decisa - Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata. (Costituzione, art. 136; legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 37; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, 29 e 30; Norme integrative, art. 9).